

I riflessi di una pandemia globale sulla valutazione del principio di continuità aziendale

Prof. Tommaso Fabi

RELATORE

Prof.ssa Francesca Di Donato

CORRELATORE

Sergio Rossi matr.715571

CANDIDATO

Anno Accademico 2020/2021

INDICE

Introduzione

CAPITOLO I - IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' AZIENDALE

- 1.1 - Principi contabili, definizioni e caratteri generali
- 1.2 - La continuità aziendale in ambito civilistico
- 1.3 - La continuità aziendale secondo i principi OIC e IAS
 - 1.3.1 - OIC
 - 1.3.2 - IAS
- 1.4 - Differenze strutturali tra OIC e IAS

CAPITOLO II - INCERTEZZE SULLA CONTINUITA' AZIENDALE

- 2.1 - Prospettiva di non continuità
 - 2.1.1 - Fattori che compromettono la continuità
- 2.2 - Il ruolo della direzione
- 2.3 - Il ruolo del revisore

CAPITOLO III - COVID-19, DEROGA AL PRINCIPIO DI CONTINUITA'

- 3.1 - Emergenza coronavirus e continuità aziendale
- 3.2 - Decreto liquidità
 - 3.2.1 - Ante modifica
 - 3.2.2 - Nuova formulazione
- 3.3 - Deroga al principio di continuità

IL CASO - LABORAT. DI ANALISI CLINICHE SRL

Conclusioni

Bibliografia

INTRODUZIONE

Il 2020 è stato un anno molto particolare, che a causa di un virus denominato Covid-19, ha visto una pandemia globale colpire l'intera popolazione mondiale. È stato un evento del tutto inaspettato, tale da stravolgere gli equilibri del sistema sociale e macroeconomico, aprendo una fase negativa e scenari del tutto incerti.

Uno dei numerosi aspetti colpiti da questo fenomeno riguarda il modo di operare delle aziende, le quali, essendo ignare delle condizioni future, hanno inevitabilmente riscontrato gravi difficoltà nelle decisioni da intraprendere, per continuare a mantenere l'attività in regolare funzionamento.

La sopravvivenza delle aziende è stata messa a dura prova e le molteplici sfide da affrontare richiedono un ingente sforzo da parte di tutti i lavoratori. In Italia la decisione presa dal Governo ha portato ad una chiusura progressiva delle attività economiche, fino ad arrivare al completo lockdown, in cui solo i produttori di beni di prima necessità erano autorizzate a continuare la produzione e la vendita.

I riflessi economici dovuti all'inattività hanno interessato la maggior parte dei settori, di conseguenza il 2020 si prospetta come un anno di contrazione dei ricavi e del PIL nazionale. La concomitanza tra la diffusione del virus e il lasso temporale tra la chiusura dell'esercizio e la redazione del bilancio ha creato molteplici incertezze circa la redazione, soprattutto per quanto riguarda uno dei presupposti fondamentali, ovvero quello della continuità aziendale o "going concern".

La rilevanza del presupposto, nella redazione e lettura del bilancio, ha assunto sempre più importanza nel corso del tempo, sia a seguito di momenti di stress finanziario, che in questo particolare momento storico dove le incertezze sono sempre maggiori, per cui vengono alla luce le inadeguatezze relative ad una scorretta valutazione del going concern.

A tal fine, è opportuno elaborare un quadro generale richiamando la normativa, descrivendo come questo viene analizzato dall'organo amministrativo, come viene giudicato dal revisore e come concorre a integrare l'insieme delle informazioni contenute nel pacchetto informativo di bilancio.

Infine, prendendo come riferimento il momento di incertezza e crisi in cui stiamo vivendo, dovuto ad una situazione anomala ed imprevista, si vedrà come la rilevanza della continuità aziendale, arrivi ad assumere un ruolo centrale tra le considerazioni da effettuare per poter mantenere operativa un'azienda.

CAPITOLO I - IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' AZIENDALE

1.1 - PRINCIPI CONTABILI, DEFINIZIONE E CARATTERI GENERALI

I principi contabili rappresentano l'insieme delle regole e delle procedure il cui rispetto consente di giudicare attendibile un bilancio, il quale deve assolvere contemporaneamente a due finalità, ovvero, una conoscitiva interna all'impresa, l'altra informativa verso l'esterno. Nel nostro Paese la tutela di questi interessi è stata finora esercitata dalla normativa civile, la quale ha definito:

- Obbligatoria la diffusione dei bilanci delle società di capitali, attraverso il deposito in pubblici uffici (ora presso le camere di commercio);
- I principi generali e i criteri per la sua valutazione;
- I criteri per la valutazione delle poste in bilancio;
- La struttura, il contenuto e i documenti informativi che compongono il bilancio;
- Obbligatoria per alcune categorie di società, la revisione del bilancio da parte di soggetti esterni.

I principi contabili servono principalmente a chiarire le sintetiche disposizioni del Codice civile e a fare da supporto per aspetti non disciplinati in maniera esaustiva dalla legge. I principi guida che caratterizzano la tenuta della contabilità sono:

- il principio di prudenza nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- il principio della competenza economica; si tratti di un problema di correlazione dei costi e dei ricavi di un dato esercizio.

In definitiva, i principi contabili sono direttive tecniche nazionali o internazionali relative a diversi settori della contabilità aziendale, che rappresentano la migliore prassi operativa nella redazione dei documenti contabili. La loro funzione è di interpretare ed

integrare la contabilità e il bilancio nel rispettivo periodo contabile tramite delle direttive imposte dalla legge, in modo da rendere così verificabile e comparabile la situazione e lo sviluppo delle aziende, oltre che il suo utilizzo di mezzi finanziari.

Ad emanare i principi contabili in Italia, sono gli organi professionali e l'OIC, che rivede e completa i principi presente nel Codice civile. Il processo di aggiornamento e revisione dei principi, è necessario per via dei cambiamenti della norma giuridica e dell'evoluzione della dottrina ragionieristica. Inoltre, ai principi contabili nazionali si affiancano quelli internazionali, rilevanti soprattutto per le aziende con sede in un altro paese dell'Unione Europea, ma che hanno una stabile organizzazione in Italia e quotate in borsa, che prendono il nome di International Financial Reporting Standards (IFRS), disposti dall'International Accounting Standards Board (IASB).

In generale, i principi contabili sono emanati da:



Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nato dall'esigenza avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile.

L'Organismo italiano di Contabilità è stato costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001. Il ruolo e le funzioni dell'OIC sono state riconosciute dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto-legge 91/2014. La legge integra il D.lgs. 38/2005 con gli articoli 9-bis e 9-ter, mantenendo invariate le modalità di finanziamento dell'OIC già previste dalla legge 244/2007. In particolare, secondo l'art. 9-bis, comma 1, D.Lgs 38/2005, l'Organismo Italiano di Contabilità, coordinandosi con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile:

- emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile;

- fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

I principi contabili nazionali, i quali valgono per tutte le società che redigono il bilancio d'esercizio, interpretano ed integrano i principi dettati dal Codice civile e rappresentano il migliore iter operativo per la redazione del bilancio d'esercizio in materia di contabilizzazione delle operazioni di gestione, applicazione dei criteri di valutazione ed esposizione dei valori nel bilancio.



International Accounting Standard Board (IASB), fondato a Londra nel 1973 è l'organismo responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali, in particolare dei principi IAS/IFRS, la cui finalità è quella di armonizzare le regole contabili dei paesi membri dell'Unione Europea in modo da rendere comparabili le informazioni contenute nei bilanci.

In Italia, le società quotate hanno l'obbligo di redigere il bilancio adottando i principi contabili internazionali. Al contrario i soggetti non quotati in mercati regolamentati, di cui all'art. 2 del d.lgs. 38/2005 hanno la facoltà e non più l'obbligo, di applicare i principi contabili internazionali.

Ciò è stato previsto dalla legge di bilancio 2019, del 30 dicembre 2018, n. 145, entrata in vigore l'1.1.2019. In particolare, tramite l'art.1, comma 1070 della già menzionata legge, il legislatore ha inserito il nuovo art. 2-*bis* nel d.lgs. 38/2005, prevedendo tale facoltà. L'art. 2 del d.lgs. 38/2005 indica i soggetti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali, come di seguito riportati:

- società quotate cioè quelle che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea;

- società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sebbene non quotati in mercati regolamentati;

- banche, società finanziarie italiane e società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, istituti di moneta elettronica ed istituti di pagamento;

- società consolidate da quelle per le quali vige l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali, fatta eccezione per le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-*bis* del Codice civile;

- imprese di assicurazione quotate, ovvero quelle che redigono il bilancio consolidato del gruppo assicurativo (cfr. art. 95 del d.lgs 7 settembre 2005, n. 209, “Codice delle assicurazioni private”).

Come evidenziato anche nella circolare n. 8/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate (par. 2.10), l'elenco contiene ulteriori soggetti, rispetto alle società quotate, che devono redigere il bilancio secondo i principi internazionali. Il legislatore italiano, mediante l'art. 2 del d.lgs 38/2005, ha infatti esercitato il proprio diritto di opzione (previsto all' art. 5 del regolamento UE 1606/2002) estendendo l'obbligo di adottare i principi internazionali ad altri soggetti (che non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato) rispetto alle sole società quotate.

I predetti soggetti non quotati, grazie all' intervento apportato dal legislatore mediante il comma 1071 della L. 145/2018, hanno ora la facoltà e non più l'obbligo, di avvalersi dei principi Ias/Ifrs a partire dal periodo di imposta precedente al primo gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge) oppure di redigere il bilancio secondo i principi nazionali emanati dall'OIC.

1.2 - LA CONTINUITA' AZIENDALE IN AMBITO CIVILISTICO

Uno dei principi cardini in merito alla redazione del bilancio d'esercizio è quello relativo alla continuità aziendale. La continuità aziendale è il presupposto in base al quale, nella redazione del bilancio, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. Tale principio prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l'azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di porre l'azienda in liquidazione o di cessare l'attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali.

In sostanza, si presume che un'impresa sia in condizioni di continuità aziendale quando può far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività. Ciò significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili (in cassa, in banca, mediante linee di credito, ecc.) saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

Da ciò consegue che le attività e le passività sono contabilizzate tenendo conto della capacità dell'impresa di realizzare tali attività e di assolvere ai propri impegni nel normale svolgimento della sua attività.

Nel caso in cui, viceversa, le prospettive future non permettano l'adozione del presupposto della continuità aziendale, risulta evidente che il bilancio d'impresa assumerà valori fondati su considerazioni completamente diverse rispetto all'ipotesi di continuità aziendale: si pensi ai macchinari di un'azienda produttiva che in ipotesi

di continuità aziendale sono valutati considerando la vita utile e la recuperabilità mediante l'uso, mentre in ipotesi di liquidazione, viene considerata preso a riferimento il valore di realizzo.

In ambito civilistico, la redazione del bilancio d'esercizio è definita nell'art. 2423 c.c. secondo cui, "deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio". La corretta comunicazione di queste informazioni è fondamentale per dimostrare il regolare funzionamento del sistema economico che si sta analizzando, ma soprattutto è necessaria a tutti i soggetti, sia interni che esterni all'impresa, che necessitano di informazioni sul suo andamento.

Per ottenere una corretta rappresentazione di quanto richiesto dall'art. 2423 c.c., il Codice civile definisce anche i principi di redazione del bilancio che gli amministratori devono rispettare. Ci si riferisce in particolare alle norme generali sulle valutazioni che riguardano il principio di prudenza, della prospettiva di funzionamento dell'impresa, della competenza e della continuità dei criteri di valutazione.

Il ruolo principale lo riveste il postulato della continuità aziendale, ossia la prioritaria assunzione dell'ipotesi di normale funzionamento dell'impresa, istituzionalmente destinata a perdurare nel tempo, esplicitato al 1° comma dell'art. 2423-bis c.c., che così recita: "La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato".

Il presupposto della continuità aziendale è dunque un postulato obbligatorio per l'utilizzo delle regole ordinarie nella redazione dei bilanci d'esercizio. Esso qualifica la regolarità dell'informativa di bilancio e con essa la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda nel suo complesso.

In linea generale, la continuità aziendale è il presupposto in base al quale nella redazione del bilancio, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di porla in liquidazione o di cessare l'attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali.

In sostanza, con l'asseverazione della continuità aziendale, si presume che un'impresa sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività. Ciò significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

Nel caso in cui, viceversa, le prospettive future non permettano l'adozione del presupposto della continuità aziendale, risulta evidente che il bilancio d'impresa assumerà valori fondati su considerazioni completamente diverse rispetto all'ipotesi

di continuità aziendale: ad esempio, le immobilizzazioni, in ipotesi di continuità aziendale, sono valutate considerando la loro vita utile e la recuperabilità mediante l'uso, mentre, in ipotesi di liquidazione, viene preso a riferimento il loro valore di realizzo.

Ne consegue che, nel momento in cui l'impresa non è in grado di far fronte ai propri impegni senza porre in atto operazioni che esulano dalla normale attività di gestione, il presupposto di continuità aziendale deve essere messo in discussione ed attentamente valutato. Tale valutazione non è però di semplice definizione.

Il Codice civile, infatti, non fornisce indicazioni specifiche e dettagliate su come gli amministratori devono valutare l'esistenza del presupposto di continuità aziendale. A tale scopo sovengono i principi contabili secondo i quali, nel determinare il presupposto della continuità, la direzione aziendale deve tenere conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, circoscritto ad almeno dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio. La valutazione deve essere effettuata dalla direzione aziendale in occasione della fase di preparazione del bilancio.

L'organo di direzione è, infatti, il soggetto più idoneo per procedere con tale valutazione, in quanto detentore di tutte le informazioni (passate e future) necessarie per poter stabilire effettivamente se sussiste la condizione di continuità. Qualora, nel formulare le proprie valutazioni, la direzione aziendale sia a conoscenza, di significative condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità di proseguimento dell'attività aziendale, tali incertezze devono essere evidenziate.

La valutazione che gli amministratori devono effettuare deriva da un processo che non comporta rilevazioni contabili, ma che spesso implica un'integrazione di informativa proveniente da diverse fonti qualitative e quantitative. Gli amministratori possono, per esempio, basarsi su supporti formalizzati quali piani industriali, di rinegoziazione del debito o disponibilità di fonti finanziarie aggiuntive, ma anche su informazioni qualitative come, per esempio, capacità del management, storia dell'azienda, ecc. Il livello d'analisi dipenderà dalle specifiche circostanze in cui verte ciascuna impresa.

Quando l'azienda ha una storia di buona e costante redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione, che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato, può essere raggiunta senza dettagliati approfondimenti.

In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

In linea generale, si può affermare che la valutazione degli amministratori sul presupposto della continuità aziendale comporta l'espressione di un giudizio sull'esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti.

Di fondamentale importanza è la comprensione dell'istante in cui avviene il cambiamento. Solitamente, la prospettiva di continuità aziendale viene meno quando vi è l'abbandono dei criteri di funzionamento e l'applicazione dei criteri di liquidazione, che generano rilevanti cambiamenti, ad esempio:

- non è più determinabile un utile distribuibile;
- non esiste più una distinzione tra attivo circolante ed immobilizzazioni poiché tutti i beni sono ora destinati al realizzo;
- non si applica più il principio di correlazione costi/ricavi (es. cessa il calcolo degli ammortamenti);
- avviene la trasformazione del capitale investito, che da strumento produttivo di reddito si trasforma in un mero insieme di beni destinati alla monetizzazione.

In letteratura si è ampiamente discusso se basti che la prospettiva della continuità aziendale sia affermata o se, invece, debba essere concretamente accertata. La dottrina aziendalistica ritiene preferibile questa seconda alternativa, in quanto la continuità aziendale non costituisce un assioma incontrovertibile, ma soltanto una mera presunzione di normale funzionamento, da acquisire preliminarmente sulla base delle notizie disponibili sul futuro e da modificare solo se sopraggiungano circostanze contrarie che richiedono all'organo amministrativo opportuni accorgimenti.

Questo potrebbe essere fatto inserendo note previsionali nel bilancio oppure aggiornando le risultanze contabili in virtù di deliberate operazioni straordinarie. In tal modo si vuole evitare che dietro l'apparente continuità si nasconda una già avanzata situazione di dissesto aziendale, la cui eventuale verifica è di pertinenza dell'alta direzione e coinvolge poi sul piano delle responsabilità anche il revisore esterno.

Come detto, nella fase di redazione del bilancio gli amministratori sono chiamati a valutare l'effettiva capacità dell'impresa di poter continuare a svolgere la propria attività, in modo regolare, nel prevedibile futuro. Nonostante la valutazione in merito alla continuità aziendale sia necessaria, la conferma della sua sussistenza non è richiesta espressamente dal quadro normativo.

In definitiva, perciò, l’informativa nelle note al bilancio assume fondamentale importanza ed elemento di supporto per valutare la coerenza dell’informativa stessa e le conclusioni raggiunte dagli amministratori circa l’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale.

1.3 – LA CONTINUITA’ AZIENDALE SECONDO I PRINCIPI OIC E IAS

1.3.1 - OIC

Il presupposto della continuità aziendale nell’ambito dei principi contabili nazionali è stato accurato dalla Fondazione OIC con più chiarezza nel 2018, attraverso l’emanazione del principio “nuovo” OIC 11 che va ad implementare e definire meglio il vecchio OIC 11 già esistente.

Nello specifico, il principio contabile descrive le finalità del bilancio, i principi generali per la sua redazione e come definire il trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC. Il documento si applica ai bilanci con esercizio che ha inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva, tranne i paragrafi relativi alla “Prospettiva della continuità aziendale” che si applicano a partire dal 1° gennaio 2017.

In generale l’OIC 11 tratta dei seguenti postulati:

- prudenza;

- prospettiva della continuità aziendale;
- rappresentazione sostanziale;
- competenza;
- costanza nei criteri di valutazione;
- rilevanza;
- comparabilità.

In particolare riguardo alla prospettiva di continuità aziendale, l'OIC 11 si esprime in tal modo:

- la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;
- la crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele;
- l'accertamento da parte degli amministratori di una causa di scioglimento (artt. 2485 e 2484, c.c.) comporta l'abbandono della continuità aziendale. In tale circostanza la valutazione delle voci in bilancio non deve essere fatta nella prospettiva della continuità aziendale; in termini operativi il bilancio deve essere redatto applicando i criteri di funzionamento, ma tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento (l'adozione di criteri di liquidazione non è, pertanto, consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria).

Per applicare correttamente tale principio, nella fase di preparazione del bilancio, occorre effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro (che il principio definisce di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio).

Se da tale valutazione emergono significative incertezze sulla continuità aziendale, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per porvi rimedio.

Se il venire meno della continuità aziendale comporta la cessazione dell'attività, la valutazione delle voci di bilancio deve avvenire nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo tuttavia conto nell'applicazione degli OIC, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa deve descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Il par. 23 dell'OIC 11 evidenzia esemplificazioni di come il venire meno della continuità aziendale modifica l'applicazione dei criteri di valutazione, operando quindi nei seguenti modi:

- Revisionando la vita utile e il valore residuo delle immobilizzazioni, a causa del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- Verificando la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni poiché il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione;
- Analizzando i contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi. La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- Revisionando le relazioni di copertura alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- Valutando la recuperabilità delle imposte anticipate, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

1.3.2 - IAS

In ambito internazionale, la continuità aziendale o (going concern), è accurata dai principi contabili internazionali all'interno dello IAS 1. Questo, definisce gli aspetti generali del bilancio, quali:

- attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS;
- continuità aziendale;
- contabilizzazione per competenza;
- rilevanza e aggregazione;
- compensazione;
- periodicità dell'informativa;
- informazioni comparative;
- uniformità di presentazione del bilancio.

Secondo tale Principio il bilancio deve presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità, fornendo una rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, fatti e circostanze in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, ricavi e costi.

Lo IAS 1 esplicita il concetto di continuità nei paragrafi 25 e 26 secondo i quali, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate.

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso.

Quando l'entità ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

Se, dalle analisi sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale in un futuro prevedibile, emergessero significative incertezze tali da rendere dubbia la continuità aziendale, gli amministratori dovrebbero indicarlo chiaramente nelle note al bilancio. Pertanto, dalle analisi sul presupposto della continuità aziendale possono emergere le seguenti differenti situazioni:

- le eventuali incertezze non sono significative e non generano dubbi di continuità: il bilancio è preparato nel presupposto della continuità aziendale e le eventuali incertezze riscontrate sono descritte nella relazione sulla gestione, insieme agli eventi e circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerarle superabili;

- le incertezze rilevate sono significative e fanno sorgere dubbi sulla capacità dell'entità di continuare la propria operatività in un prevedibile futuro, ma, tuttavia il presupposto della continuità aziendale è stato considerato rispettato: il bilancio è preparato nel presupposto della continuità aziendale e nelle note al bilancio devono essere indicate in modo esplicito le riscontrate incertezze significative che determinano dubbi significativi sulla continuità aziendale;

- le incertezze ed i dubbi sono talmente significativi che si considera improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile: il bilancio non è redatto nel presupposto della continuità aziendale e nelle note al bilancio devono essere descritte con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio (in assenza del presupposto della continuità aziendale).

1.4 – DIFFERENZE STRUTTURALI TRA OIC E IAS

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un processo di aggiornamento e miglioramento continuo dei principi contabili nazionali OIC al fine, di ambire ad una rappresentazione dell'informativa del bilancio di esercizio comparabile con quella dei bilanci di esercizio delle imprese estere. Proprio per questo possiamo vedere come, a partire dal 2018 con l'introduzione del nuovo OIC 11, ci sia stato un avvicinamento di direzione tra OIC e IAS in merito al presupposto di continuità aziendale.

Prima del 2018, nell'elencazione dei postulati di bilancio contenuti nel “vecchio” OIC 11, vi era la mancanza del richiamo alla continuità aziendale. Tale concetto, definito come continuità operativa, lo si ritrovava nel documento, nella parte: “La formazione del bilancio d'esercizio, inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di una impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda su principi contabili”.

L'analisi di questa particolarità ci induce a pensare che il principio della continuità aziendale, non deve essere considerato solo come un postulato del bilancio, ma anche come una condizione di base sulla quale fondare la redazione del bilancio ordinario di esercizio. A differenza, lo IAS 1 offre una definizione puntuale del concetto di continuità aziendale, dedicando allo stesso due paragrafi.

L'applicazione dei principi OIC o IAS determinava un diverso approccio nella valutazione delle voci di bilancio. La redazione del bilancio seguendo l'uno o l'altro principio poteva portare ad ottenere valutazioni diverse. Si pensi che negli OIC, nel rispetto del principio di prudenza, i valori erano legati ai costi storici, mentre negli IAS trova applicazione il criterio del fair value, che consente di esprimere i dati di bilancio a valore di mercato o valore attuale. Il rischio è che, a parità di condizioni, un bilancio redatto secondo i principi IAS possa fornire “risposte” diverse rispetto a quelle che si avrebbero se lo stesso bilancio fosse stato redatto secondo gli OIC.

Un'altra sostanziale differenza tra i due principi riguarda la determinazione del risultato di esercizio. Si parla, negli IAS, di “reddito prodotto”, anziché di “reddito realizzato”. Il reddito prodotto è il risultato consequenziale delle valutazioni avanzate in termini di fair value. Per questo, mostrare un risultato non realizzato ma semplicemente ipotizzato, poteva offrire informazioni molto diverse rispetto alle informazioni fornite da un bilancio per noi “tradizionale”. In altre parole, potremmo dire che l'approccio generale degli IAS tende verso la redazione di un bilancio che sia il più vicino possibile alla realtà “finanziaria” dei fatti in modo da fornire, soprattutto agli investitori terzi, dei realistici parametri di scelta, in termini di convenienza immediata dell'investimento.

Per quanto attiene invece, la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, una prima differenza la si trovava già negli elementi che compongono la categoria. Secondo gli IAS, al verificarsi di determinate condizioni, anche alcune tipologie di accordi contrattuali, aventi un loro valore di mercato, possono essere classificate tra le immobilizzazioni. Secondo gli OIC invece, tale possibilità non sussisteva, si poteva ipotizzare l'inserimento in bilancio di tale asset solo nel caso in cui fosse rientrato nella valutazione di un avviamento, comunque rilevabile in bilancio solo nel momento in cui l'impresa avesse sostenuto un costo per acquisirlo.

Un'ultima osservazione va fatta all'impairment test, dove secondo gli IAS, nel caso di un'attività immateriale a vita utile indefinita, per la quale non è chiaro il periodo di tempo entro il quale tale asset consentirà di generare benefici futuri, il bene non può essere assoggettato ad ammortamento ma deve essere valutato con il sistema dell'impairment test. Tale metodo di valutazione prevede che l'asset (es. avviamento) venga valutato annualmente, in modo da evidenziare eventuali perdite di valore da spendere direttamente a conto economico. Nei principi contabili nazionali invece, una volta definito il valore dell'avviamento era possibile solo ammortizzarlo annualmente in quote costanti, secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore.

Nel 2018, è entrato in vigore il “nuovo” OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio di esercizio” che ha chiarito alcuni criteri generali contenuti nel Codice civile come la rilevanza, la prevalenza della sostanza sulla forma e la continuità aziendale. La novità rispetto alla versione precedente è rappresentata dall'introduzione del postulato relativo alla continuità aziendale, che sostanzialmente ricalca il dettato civilistico, ribadendo che il bilancio deve essere redatto nella prospettiva di continuazione dell'attività imprenditoriale.

Il postulato della continuità aziendale quindi, che non era contemplato nella precedente versione dell'OIC 11, ora rispecchia il contenuto dell'art. 2423 primo comma del C.C. che prevede, appunto, che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva di continuazione dell'attività aziendale. Ciò vuol dire che bisogna tener conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito.

Le modifiche agli OIC introdotte nel nostro ordinamento gli scorsi anni hanno eliminato molte delle differenze esistenti rispetto agli IAS/IFRS, ovvero:

- È stato introdotto il “fair value” come criterio per la misurazione e rappresentazione degli strumenti derivati;

- È stato adottato il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati.

Inoltre, sono stati introdotti:

- L'obbligo di predisporre prospetti di bilancio con maggiore evidenza delle operazioni intrattenute con parti correlate;
- Il rendiconto finanziario talvolta obbligatorio;
- L'introduzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
- La rappresentazione coerente delle operazioni di copertura dei rischi finanziari.

Queste modifiche di innovazione hanno scaturito due effetti, cioè da un lato hanno eliminato molte delle differenze tra i due framework e dall'altro hanno mostrato la volontà di proseguire nel processo di ammodernamento dei principi contabili nazionali e, quindi, di avvicinare ulteriormente le direzioni dei principi contabili italiani e dei principi contabili internazionali.

CAPITOLO II – INCERTEZZE SULLA CONTINUITA' AZIENDALE

2.1 - PROSPETTIVA DI NON CONTINUITA'

Il presupposto della continuità aziendale è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti. Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

Nel caso in cui l'impresa sia in crisi, quindi in difficoltà nel mantenimento di tali obiettivi, tale circostanza non è di per sé una giustificazione sufficiente ad abbandonare i criteri di continuità ma, essendo una situazione molto delicata vanno utilizzati con estrema cautela.

Uno dei momenti fondamentali durante la valutazione di un'azienda in crisi, è quello di ricercare ed analizzare quale o quali sono le cause che hanno dato vita a questo processo di deterioramento.

Per ricercare le cause bisogna analizzare gli aspetti economici e finanziari della gestione ed il bilancio. La dinamica dei flussi e la loro ripercussione sulla struttura finanziaria sono gli aspetti che consentono di qualificare lo stato di crisi in cui versa l'azienda, e, quando rappresentano previsioni sulla base delle azioni di un piano industriale, permettono di qualificare le conseguenze di quella crisi in reversibile o irreversibile.

In considerazione dei dati economico-finanziari storici e prospettici e del collegamento tra stato della crisi e possibili conseguenze della stessa, si individuano i seguenti tre contesti valutativi:

- azienda in tensione finanziaria;
- azienda in disequilibrio economico e in crisi reversibile;
- azienda in disequilibrio economico e in crisi irreversibile.

Nel caso in cui l'azienda si trova in tensione finanziaria, sussistono temporanei disequilibri finanziari, che comportano all'azienda l'impossibilità di garantire la copertura dei fabbisogni finanziari originati da obbligazioni già assunte e da quelle pianificate, con le entrate derivanti dall'attività operativa e in un ragionevole arco temporale. La carenza di liquidità determina la temporanea difficoltà ad adempiere e, quando sfocia nella difficoltà a far fronte ad obbligazioni non più dilazionabili, si manifesta un rischio di insolvenza prospettica.

Nel secondo caso invece, dove l'azienda si trova in disequilibrio economico ed in crisi reversibile, si è in una situazione in cui pur potendosi ragionevolmente presupporre la continuazione dell'attività aziendale, potrà essere necessario adoperare delle modifiche nella struttura organizzativa e gestionale dei processi aziendali, per questo si potrà riscontrare una significativa discontinuità tra i valori economico-finanziari attuali e quelli che ci si attende che l'azienda otterrà dopo il superamento del disequilibrio economico.

Il terzo caso è quello che coincide con la fine della vita aziendale ovvero, la liquidazione. L'azienda si trova in una situazione di disequilibrio economico-finanziario irreversibile, in cui non è più in grado di garantire la regolare copertura dei fabbisogni finanziari, la redditività è totalmente compromessa e non vi sono ragionevoli previsioni di ristabilire l'equilibrio finanziario.

È una situazione di dissesto permanente ed irreversibile. Non vi sono prospettive per riportare in positivo i flussi di cassa operativi, la continuazione dell'attività genererebbe solo ulteriori costi e la struttura del capitale è in una situazione di deficit patrimoniale permanente.

In questo contesto, le condizioni minime necessarie per garantire la continuità nel tempo dell'operatività quotidiana sono assenti per cui l'azienda non può essere più valutata nel suo insieme, ma deve essere considerata come composta da singoli beni suscettibili di autonomo realizzo. Per questo la liquidazione dell'azienda in crisi rappresenta il percorso per il soddisfacimento dei terzi creditori.

In definitiva, possiamo dire che nel durante la redazione del bilancio, occorre prestare molta attenzione ai vari indicatori economico-finanziari. Nel caso in dall'analisi delle poste in bilancio emergono fattori allarmanti, occorre fare tutte le valutazioni del caso e muoversi con tempestività.

La prima valutazione sul presupposto di continuità viene fatta dalla Direzione aziendale, pertanto, quando gli amministratori ritengano sussistere significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di permanere in condizioni di going concern, nella nota integrativa essi devono fornire in modo chiaro le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri volti a fronteggiare dette incertezze.

Nella nota integrativa dovranno essere poi esplicitate anche le ragioni che qualificano tali incertezze come "significative" ed infine le ricadute che possono determinare sulla continuità aziendale.

Qualora gli amministratori, dopo le opportune verifiche, concludano che non sussistono le condizioni per poter operare in continuità aziendale ma non si sono ancora verificate le condizioni di scioglimento della società, la valutazione di bilancio deve ancora essere informata a criteri di funzionamento e quindi ispirata alla continuità aziendale, ma occorre tenere conto nella applicazione pratica di tali criteri del limitato orizzonte temporale residuo. Ad esempio:


- Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali occorre tenere conto di una revisione della vita utile nonché di perdite durevoli di valore derivanti appunto dalla limitata prospettiva del loro impiego;
- Le relazioni di copertura dei derivati potrebbero venire meno;
- La recuperabilità delle imposte anticipate dovrebbe essere rivista;
- La chiusura anticipata di contratti potrebbe determinare la necessità di effettuare accantonamenti a fondi rischi o anche per l'insorgenza di contratti onerosi a causa del più ristretto orizzonte temporale di riferimento.

2.1.1 - FATTORI CHE COMPROMETTONO LA CONTINUITA'

Molte sono le cause che possono compromettere la continuità aziendale e in generale molteplici sono i fattori che generano la condizione di crisi aziendale. In un'ottica tradizionalistica del concetto di crisi aziendale, possono richiamarsi due diverse manifestazioni della stessa, che riguardano sia il profilo reddituale sia quello patrimoniale-finanziario dell'impresa.

Sebbene quindi le crisi aziendali possono scaturire da innumerevoli fattori, possiamo comunque fare una separazione in due categorie quali:

- Crisi economica;
- Crisi finanziaria-patrimoniale.



La crisi economica trae origine dal deterioramento della redditività aziendale che si manifesta nella progressiva contrazione dei margini reddituali, fino alla conduzione di attività in perdita ovvero caratterizzate da antieconomicità nella gestione.

Obsolescenza dei processi produttivi o dei prodotti o dei servizi resi; inefficienze gestionali; rigidità della struttura produttiva; carenza di programmazione o innovazione sono alcune cause o concause che possono generare la crisi economica dell'azienda.

Tuttavia, va detto che in base alla gravità e intensità del fattore scatenante, la crisi economica può essere a manifestazione circoscritta e congiunturale, o di natura strutturale.

Nel caso di crisi circoscritta vi possono essere delle possibilità che, rimossi i fattori che impediscono le redditività, venga ripristinata l'economicità della gestione.

Nel caso invece della crisi strutturale, le probabilità di ripristino della redditività sono basse e le conseguenze negative nei presupposti della continuità aziendale possono essere inevitabili.

La crisi finanziario-patrimoniale, che può manifestarsi anche in situazioni di equilibrio economico, può sorgere a seguito di alcune cause quali:

- Squilibrio della struttura delle fonti di finanziamento rispetto alla natura e composizione degli impieghi;
- Eccesso di dipendenza da capitali terzi e quindi sproporzione tra capitale proprio e mezzi terzi;
- Eccesso di indebitamento rispetto alla capacità dell'impresa di generare cash flow proporzionati ai flussi finanziari in uscita destinati anche al ripianamento dei debiti contratti.

2.2 - IL RUOLO DELLA DIREZIONE

Come abbiamo già detto in precedenza, una prima valutazione sul presupposto della continuità viene effettuata dalla Direzione. La valutazione della Direzione sul presupposto di continuità aziendale comporta l'espressione di un giudizio sull'esito futuro di eventi o circostanze che per loro natura sono incerti.

Ai fini di tale valutazione vi sono tre elementi fondamentali che impattano sulla stessa:

- L'arco temporale di riferimento ovvero, quanto più lontano è il momento in cui si verificheranno gli eventi o le circostanze futuri tanto maggiore sarà il grado di incertezza di effettuare una ragionevole previsione;
- Le dimensioni e la complessità dell'impresa cioè, quanto più di grandi dimensioni è l'impresa e quanto più complessa è la sua attività tanto maggiori saranno gli elementi esterni che possono impattare sul manifestarsi di eventi o circostanze future;
- Disponibilità delle informazioni al momento della valutazione, infatti qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili al momento in cui viene effettuata in quanto successivamente possono verificarsi eventi o fatti non coerenti con le valutazioni precedenti.

Il periodo di riferimento della valutazione della Direzione aziendale non può essere inferiore a 12 mesi rispetto alla data di riferimento del bilancio.

Se in passato l'impresa ha sempre mostrato risultati gestionali positivi e non si sono manifestate situazioni di difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dell'attività, la Direzione può effettuare la propria valutazione senza lo svolgimento di particolari analisi di dettaglio.

In caso contrario, la valutazione del presupposto della continuità aziendale deve essere corroborata da analisi maggiormente dettagliate quali, redditività attuale e attesa, piani di rimborso debiti, potenziali fonti di finanziamento alternative.

La valutazione che gli amministratori devono effettuare è un processo che non comporta rilevazioni contabili in caso di continuità, ma che spesso implica un'integrazione di informativa proveniente da diverse fonti qualitative e quantitative.

Gli amministratori possono, ad esempio basarsi su supporti formalizzati quali ad esempio piani industriali, di rinegoziazione del debito o disponibilità di fonti finanziarie aggiuntive, ma anche su informazioni qualitative come, per esempio, capacità del management, storia dell'azienda.

Il grado di analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascuna società. In alcuni casi, può esservi la necessità di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale ed attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

Possono essere identificati alcuni indicatori che possono comportare rischi per l'impresa e possono far sorgere dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale ovvero, indicatori finanziari, gestionali e di altre specie.

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari abbiamo:

- Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- Bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- Principali indici economico-finanziari negativi;
- Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- Incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Gli indicatori gestionali sono:

- Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- Difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.
- Difficoltà nell'organico del personale;
- Intenzione della Direzione di liquidare l'impresa o cessare l'attività;
- Presenza di concorrenti di grade successo sul mercato.

Gli indicatori di altre specie invece sono:

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.
- Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sociale.

Laddove gli amministratori ritengano che, pur risultando appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, sussistano tuttavia rilevanti incertezze, tali da far sorgere dubbi significativi circa la capacità dell'impresa di proseguire la propria attività in continuità aziendale, tali incertezze e i correlati significativi dubbi dovranno essere chiaramente esplicitati come tali nelle note esplicative al bilancio.

2.3 - IL RUOLO DEL REVISORE

La responsabilità del revisore consiste nel valutare l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio, e nel considerare se vi siano delle incertezze significative sulla continuità aziendale dell'impresa tali da doverne dare informativa in bilancio.

Per ottemperare al suo compito, il revisore deve:

- Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati circa l'utilizzo del presupposto di continuità da parte della Direzione aziendale;
- Concludere se vi è l'esistenza di eventuali elementi di incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare in condizioni di continuità;
- Stabilire le eventuali implicazioni sul giudizio espresso nella relazione di revisione.

L'attività di revisione mera e propria si distingue in due momenti ovvero, una valutazione del rischio nella fase di pianificazione della revisione ed una verifica della valutazione effettuata dalla Direzione.

Durante la prima fase vi è la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera e, in particolare, nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, il revisore deve valutare se vi siano eventi o circostanze, e relativi rischi, sull'attività svolta dall'impresa che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa.

L'esistenza di tali fatti o circostanze può influenzare la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione. Inoltre, durante l'intero processo di revisione, nello svolgimento delle procedure di revisione, il revisore deve sempre prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze ed ai rischi ad essi connessi, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento.

Se la Direzione ha effettuato una valutazione preliminare il revisore deve esaminare e discutere con la Direzione i piani da essa predisposti e le eventuali decisioni prese. Nel caso in cui invece, la Direzione non ha effettuato una valutazione preliminare il revisore deve:

- Discutere con la Direzione aziendale le motivazioni alla base dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale;
- Richiedere informazioni alla Direzione aziendale circa l'esistenza di eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa;

- Chiedere alla società di effettuare tale tipo di valutazione, qualora siano stati identificati eventi e circostanze che mettono in dubbio il presupposto della continuità aziendale.

Durante la seconda fase invece, il revisore deve valutare l'adeguatezza della valutazione effettuata dalla Direzione. A tal fine deve considerare lo stesso periodo preso a riferimento dalla Direzione per effettuare la sua valutazione che deve coprire un orizzonte temporale di almeno 12 mesi dalla data di bilancio. Nell'effettuare la sua valutazione il revisore considera:

- Il processo seguito dalla Direzione;
- Le assunzioni su cui si basa la valutazione;
- I piani di azione futuri della Direzione.

Se in passato l'impresa ha mostrato di svolgere un'attività redditizia e di avere un facile accesso alle risorse finanziarie, la Direzione può effettuare la sua valutazione senza il supporto di analisi dettagliate.

In questo caso anche le conclusioni del revisore in merito all'adeguatezza di tale valutazione vengono solitamente tratte senza che sia necessario lo svolgimento di procedure dettagliate e senza necessariamente dover coinvolgere un esperto.

Se invece sono stati identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa il revisore deve svolgere le procedure di seguito elencate che sono indicate nel principio di revisione, anche attraverso l'utilizzo di un esperto.

Quando, durante le verifiche del revisore, vengono identificati eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale, il revisore deve:

- Esaminare e valutare i piani di azione futuri della Direzione che si basano sulla continuità aziendale;
- Raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati per confermare o meno l'esistenza di un'incertezza significativa;
- Ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della Direzione e valutare il fatto che la loro realizzazione porterà ad un miglioramento;
- Stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la sua valutazione;
- Richiedere alla Direzione attestazioni scritte relative ai piani di azione futuri.

Nelle suddette situazioni rivestono particolare rilevanza le seguenti procedure, ovvero:

- Analisi e discussione con la direzione dei cash flow, redditività ed altri dati pertinenti;
- Esame e discussione con la direzione delle ultime situazioni intermedie disponibili;
- Esame del rispetto delle clausole contenute nei contratti di finanziamento;
- Lettura dei verbali dei libri sociali;
- Indagini presso i consulenti legali della società;
- Conferma dell'esistenza, regolarità e possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire e mantenere un sostegno finanziario da parte di parti correlate e/o terzi;
- Valutazione dei piani aziendali per far fronte a ordini di clienti inevasi;
- Esame degli eventi successivi alla data di bilancio per identificare quelli che mitigano o influenzano la capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento.

Una volta eseguite le dovute verifiche e compiuto le rispettive procedure operative, possono presentarsi tre situazioni:

- Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di incertezza significativa;
- Presupposto sulla continuità aziendale inappropriato;
- Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione (ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio).

In merito al primo caso ovvero, presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di incertezza significativa, il revisore deve valutare se il bilancio descrive adeguatamente eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi in merito alla capacità dell'impresa di continuare la propria attività, e, se il bilancio evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Se l'informativa in bilancio è adeguata, si ha un giudizio senza modifica inserendo nella relazione un richiamo di informativa.

Se invece, l'informativa in bilancio non è adeguata, si ha un giudizio con rilievi o negativo, se l'inadeguatezza dell'informativa è così rilevante e pervasiva da rendere inattendibile il bilancio.

In merito al secondo caso invece, quando vi è un presupposto sulla continuità inappropriato, bisogna valutare:

- Se l'impresa non sarà in grado di operare in continuità e il bilancio non ha tenuto conto di tale situazione, allora il revisore deve esprimere un giudizio negativo;
- Se la Direzione ha concluso che la continuità aziendale è inappropriata e il bilancio viene predisposto con altri criteri di redazione, ad esempio secondo criteri di liquidazione, allora il revisore può esprimere un giudizio senza rilievi, ma con richiamo di informativa.

Per quanto riguarda l'ultimo caso, cioè il rifiuto della Direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione fino a 12 mesi, vi è una limitazione al lavoro di revisione e così facendo, il revisore emetterà una relazione con impossibilità di esprimere un giudizio.

Quando il revisore, si trova in presenza di molteplici e significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, può accadere che il revisore giunga alla conclusione che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non è possibile formarsi un giudizio a causa della potenziale interazione delle incertezze significative e del loro possibile effetto cumulato.

Quindi in presenza di molteplici significative incertezze, il revisore può considerare appropriato, in casi estremamente rari, di dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio.

CAPITOLO III - COVID 19, DEROGA AL PRINCIPIO DI CONTINUITA'

3.1 - EMERGENZA CORONAVIRUS E CONTINUITA' AZIENDALE.

A partire dagli inizi del 2020 il mondo si è trovato a combattere un nemico inaspettato, un nemico che ha stravolto il modo di vivere conosciuto sino ad allora e che ha avuto molti effetti negativi sia dal punto di vista del tessuto sociale che di quello economico.

Questo nemico è il SARS-CoV-2 o comunemente chiamato Covid-19. Il suo avvento è riuscito a mettere alle strette l'uomo moderno, che ha dovuto fare i conti con qualcosa che mai avrebbe immaginato, una pandemia mondiale, che oltre ad aver causato innumerevoli morti, ha sancito un profondo periodo di crisi economica.


Soffermandoci solamente all'ambito italiano, la crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19 ha avuto conseguenze rilevanti ed eterogenee sull'attività delle imprese italiane. Per combattere il virus ed evitare che questo si espandesse attraverso il contatto con altre persone, si è deciso di optare per un lock-down iniziale, poi mutato in altre varie chiusure amministrative.

Questo ha comportato inevitabilmente la drastica riduzione della domanda, l'interruzione o il rallentamento delle catene del valore e la mancanza di liquidità, i quali hanno fortemente influenzato l'operatività delle unità produttive.

Uno dei comparti maggiormente colpiti dalle chiusure amministrative, è quello della ristorazione, con perdite di fatturato nel 2020 di oltre 38 miliardi, con la chiusura di circa 23mila imprese. Ancora abbiamo la filiera del turismo, che ha registrato una perdita di valore della produzione di 100 miliardi, solo il comparto ricettivo ha perso oltre 13 miliardi di fatturato. Il commercio al dettaglio, il settore dell'abbigliamento e delle calzature hanno perso 20 miliardi di consumi con la chiusura definitiva di 20mila negozi. Anche nel settore degli spettacoli le perdite hanno superato 1 miliardo, in termini di mancati incassi, tra cinema e spettacoli dal vivo.

Verso la fine del 2020 oltre due terzi delle imprese ha registrato cali di fatturato rispetto al 2019, che ha scaturito ricavi in diminuzione anche nei primi mesi del 2021. A causa delle disposizioni governative per combattere il virus, molte imprese hanno dovuto fare i conti con le scarse possibilità di sopravvivenza, causate soprattutto dalla mancanza di liquidità e dal drastico calo della domanda interna.

In uno scenario così delineato, appare inevitabile giungere alla conclusione che tutte queste imprese, nel momento di redazione del bilancio avrebbero dovuto fare i conti col principio di continuità aziendale, il quale senza un intervento da parte del legislatore sarebbe stato fatale per numerose imprese.



3.2 - DECRETO LIQUIDITA'

3.2.1 - Ante modifica

In linea con quanto fatto da altri paesi europei, anche il Governo italiano ha tentato di ridurre l'impatto economico della pandemia sul tessuto economico-produttivo seguendo una duplice direttiva:

- In primo luogo, cercando di contrastare la crisi di liquidità delle imprese mediante l'iniezione immediata di capitali e, indirettamente, sia attraverso la concessione di garanzie statali sui debiti contratti presso il circuito bancario, sia con l'adozione di moratorie sui finanziamenti;
- In secondo luogo, disponendo, per un tempo limitato, una deroga o una modifica di parte della disciplina prevista dal Codice civile in materia societaria.

A tale ultimo riguardo è di notevole rilevanza quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Liquidità che recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del Codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile”.

L'importanza di questa disposizione deriva dai considerevoli effetti pratici dell'intervento legislativo, consistenti nella sospensione dell'obbligo di ridurre il capitale sociale per perdite rilevanti, ossia della riduzione del valore del capitale sociale “reale” (patrimonio netto), al di sotto del capitale sociale “nominale” per perdite di oltre un terzo del medesimo capitale nominale, e, la sospensione dell'operatività della causa di scioglimento in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di riportare il capitale sociale intaccato da una perdita rilevante, entro il limite del minimo di legge.

Come è noto però, tale formulazione risultava potenzialmente ambigua, a causa dell'ampia espressione «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro (il 31 dicembre 2020)» e dalla previsione per cui la sospensione opera dal 9 aprile 2020 al

31 dicembre 2020. Per questo, ha immediatamente suscitato dubbi quanto al suo effettivo ambito di applicazione e si sono evolute più scuole di pensiero, ovvero:

- Un primo orientamento ne sosteneva l'applicabilità alle ipotesi in cui, nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, l'assemblea fosse chiamata ad assumere provvedimenti relativi a perdite attinenti ad esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, ancorché realizzatesi prima del periodo considerato;
- Una diversa ricostruzione interpretativa riteneva che, ai fini dell'applicazione della norma in esame, rilevassero solo le perdite maturate nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020;
- Una tesi, per così dire, intermedia, riteneva la norma in esame applicabile a tutte le fattispecie di perdite dovute all'impatto dell'emergenza Covid-19.

Una conclusione comune alle tre opzioni interpretative è l'esclusione della possibilità di applicare la sospensione alle perdite di quelle società il cui esercizio si ponga a cavallo del 31 dicembre 2020, ad esempio quelle per le quali l'esercizio si chiuda il 31 marzo 2021, con ciò creandosi un'evidente e illogica disparità di trattamento. Anche per tale ragione il legislatore ha riformato l'art. 6 del Decreto.

3.2.2 - Nuova formulazione

La nuova formulazione dell'art. 6, come anticipato, ha sostituito la locuzione «fattispecie realizzatesi» con quella di «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020». Il resto delle previsioni contenuto nel nuovo art. 6 acquisisce la seguente nuova formulazione:

- Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile.

- Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
- Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile.
- Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

In questa nuova versione della norma non soltanto si interviene sui profili già oggetto, in origine, del Decreto Liquidità, realizzandone una significativa riscrittura, ma si introduce una regola contabile inedita, infatti, a differenza della previgente disposizione, questa non prevede alcuna finestra temporale di operatività delle disposizioni in esame, che pertanto andrà desunta tenendo conto dei cinque esercizi cui la norma fa riferimento.

L'obiettivo, come per la previgente disposizione, è quello di sospendere l'applicazione sia di una parte della disciplina della riduzione obbligatoria del capitale per perdite in materia di società di capitali, sia della causa di scioglimento, rispettivamente previste per le società di capitali e cooperative. I presupposti per la disapplicazione delle regole appena ricordate, nonché le conseguenze che ne derivano, sono stati peraltro modificati.

Sotto il primo aspetto, si parla di "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020", a fronte di una formula previgente più articolata e ambigua. Tuttavia, deve segnalarsi come appaia tuttora discusso quale sia l'ambito di applicazione oggettivo della norma, e dunque quali perdite, in concreto, rientrino nell'espressione prescelta dal legislatore (se, cioè, le sole perdite prodotte nel corso dell'esercizio, o anche quelle preesistenti ma portate a nuovo e, quindi, che emergono dal bilancio).

Dalla lettura della previsione, per come sostituita dal comma 266, sembra ricavarsi che:

- La norma non richieda espressamente una necessaria correlazione di causa-effetto tra la pandemia da Covid-19 e le perdite;
- Gli esercizi da prendere in considerazione siano non soltanto quelli coincidenti con l'anno solare (e che, quindi, nel caso di specie, si sono chiusi il 31 dicembre 2020), ma anche quelli “a cavallo” tra il 2020 e il 2021.

Il riferimento, in primo luogo, alle «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020). Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).

Per “perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte”.

Pertanto, assumendo per semplicità che l'esercizio sociale coincida con l'anno solare, le perdite, sterilizzate dalla norma in esame, potranno essere:

- Perdite di esercizio (o di periodo) 2020;
- Perdite di esercizi precedenti al 2020 e riportate a nuovo;
- Finanche, perdite successive alla data del 31 dicembre 2020.

a condizione che emergano dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Viceversa, le perdite che non soddisfino siffatto requisito esulano dall'ambito di applicazione della norma in esame con la conseguenza che:

- Ove portino il capitale sociale sotto il minimo, dovranno essere ripianate senza indugio;
- Ove non intacchino il capitale al disotto del minimo, dovranno essere ripianate entro l'esercizio successivo qualora non risultino diminuite a meno di un terzo.

Resta fermo, che la norma in esame, non sospende l'obbligo degli amministratori di rilevare le perdite, qualunque ne sia la causa, e di convocare l'assemblea sottoponendo ai soci la relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni di chi esercita il controllo, dando conto dei fatti di rilievo successivamente intervenuti. E ciò, sia nei casi in cui anche a seguito di tali perdite il patrimonio netto resti superiore al capitale minimo

previsto dalla legge, sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto divenga inferiore al capitale minimo previsto dalla legge.

La legge di bilancio estende temporalmente la disapplicazione delle norme sull'obbligo di riduzione del capitale e sull'operatività della causa di scioglimento, in principio elencate, sino "al quinto esercizio successivo" a quello di emersione delle perdite. Se ne desume che, per tutto il periodo fino al quinto esercizio, sarà possibile deliberare operazioni sul capitale sociale o con effetti sul capitale sociale a prescindere dal rispetto degli artt. 2446 e 2482-bis, 2447, e 2482-ter c.c.

Sono legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese, fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, nella misura in cui tali perdite persistano, anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale o inferiore al minimo legale.

Infine, si introduce l'obbligo per gli amministratori di fornire una specifica evidenza contabile delle perdite in questione, che devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

3.3 - DEROGA AL PRINCIPIO DI CONTINUITA' AZIENDALE

Il decreto liquidità ha previsto norme ad hoc in materia di “sospensione” della continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per quelle società “sane” che in assenza di Covid-19 non avrebbero avuto problemi di continuità aziendale, ma che allo stato attuale si trovano ad approvare il bilancio senza una reale chiara percezione del futuro. Proprio per questo, le imprese, nella redazione del bilancio 2020 possono avvalersi della deroga alla valutazione della continuità aziendale prevista dal decreto Rilancio in seguito all'emergenza Covid-19.

L'opzione vale solo per i bilanci redatti applicando la normativa del Codice civile ed è applicabile ai bilanci d'esercizio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020, nonché ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020.

Le società che decidono di avvalersene devono darne informazione nella nota integrativa e, nel bilancio, i contributi previsti dagli interventi emergenziali dovranno essere rilevati secondo il principio di competenza, ossia con riferimento al momento in cui matura il diritto allo specifico contributo.

Con il decreto Rilancio (art. 38-*quater*, comma 2), il Legislatore è intervenuto introducendo una deroga alla valutazione del principio di continuità, congelandone nella sostanza, la valutazione per gli esercizi 2019 e 2020.

In particolare, la norma specifica che “nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività, può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale poi, sono fornite nelle politiche contabili anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

La specificazione operativa della norma è stata fatta e pubblicata dall'OIC nel Documento interpretativo n.8, statuendo il principio di deroga alla continuità aziendale per i bilanci in corso di approvazione.

In particolare, detto principio vale per la predisposizione dei bilanci:

- il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020, ma non ancora approvati;
- il cui esercizio è in corso al 31 dicembre 2020.

La ratio del documento si spiega nel presupposto della temporanea crisi epidemiologica, e la finalità è quella di prevenire, le conseguenze pro-cicliche degli effetti negativi delle restrizioni sanitarie sui bilanci d'impresa, in applicazione ai normali criteri di valutazione.

In un'ottica più tecnica, l'OIC 8 dispone che:

- Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis comma 1 n. 1) c.c., è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio;
- Nella predisposizione del bilancio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

A ben vedere, il documento introduce una facoltà di deroga alle disposizioni relative alla prospettiva di continuità aziendale, al ricorrere di determinate condizioni, senza alterare il quadro normativo concernente l'informativa in nota integrativa e nella relazione di gestione.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della norma, ne fanno parte le società che redigono il bilancio secondo le norme del Codice civile ed i principi contabili nazionali, esclusi i soggetti IAS compliant.

La deroga trova applicazione ai bilanci d'esercizio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio bilanci al 30 giugno 2020); in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio bilanci al 31 dicembre 2020 o al 30 giugno 2021), nonché ai bilanci consolidati della capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio. Nello specifico:

- La società può avvalersi della deroga per i bilanci in corso di approvazione al 31 dicembre 2020, se, nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 31 dicembre 2019) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuità aziendale, ai sensi dei parr. 21 o 22 dell'OIC 11. Si tratta dei casi in cui non siano state identificate incertezze sulla capacità dell'azienda

di continuare a costituire un complesso economico funzionale destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento di bilancio, ma al contempo siano state identificate significative incertezze in merito a tale capacità.

- Può avvalersi della deroga la società che, nel predisporre il bilancio di esercizio precedente abbia fatto già uso della deroga prevista dal comma 1 dell'art. 38 quater della Legge n. 77/2020.
- Non è invece possibile avvalersi della deroga, se nel precedente bilancio approvato, la società abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni descritte dai par. 23 e 24 dell'OIC 11, e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29. Vale a dire cioè, in assenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, senza che siano ancora accertate cause di scioglimento; o accertamento di una delle cause di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 c.c.

Infine, in merito all'informativa di bilancio, è bene precisare che l'art. 38- quater comma 2, Legge n. 77/2020 recita che, le informazioni sul presupposto della continuità e, quindi, sulla scelta di avvalersi della deroga sono contenute nelle politiche contabili, del punto 1), comma 1 dell'art. 2427 c.c., anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

A tal riguardo, l'OIC ha precisato che la società che si avvale della deroga, descrive nella Nota integrativa le significative incertezze in merito alla continuità aziendale. Pertanto, devono essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Inoltre, nei casi in cui non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella Nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Alla luce dell'analisi vista fin qui, appare quindi evidente che l'intento dell'OIC, disciplinando l'applicazione di un'eccezione contingentata al momento storico-economico, è di preservare la continuità aziendale, alla quale si orienta la formazione del bilancio, e la valutazione per la predisposizione di un'adeguata informativa sulle reali prospettive di funzionamento dell'azienda.

IL CASO - LABORAT. DI ANALISI CLINICHE SRL

Svolte le considerazioni dello scenario socioeconomico attuale, per comprendere come effettivamente l'informativa venga esposta nel pacchetto informativo del bilancio, di seguito si riporta il caso Laborat. di Analisi Cliniche Srl.

Nel corso del 2020 sono state numerose le contromisure messe in atto dal legislatore per salvaguardare la vita delle imprese colpite dalla pandemia da Covid 19. Tra le tante deroghe, vi è la sospensione gli ammortamenti nel bilancio 2020.

Tale deroga sancisce che nei bilanci 2020 redatti secondo il Codice civile, si può, in deroga all'art. 2426, co 1., n. 2) c.c., “non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non effettuata (...) è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno”

La gran parte delle imprese ammortizzano i beni materiali applicando le aliquote di ammortamento ordinarie che, come noto, sottostimano la vita utile economico-tecnica. Quest'ultima dovrebbe essere quella su cui definire la durata del processo di ammortamento. Ne è la prova la presenza di beni strumentali totalmente ammortizzati utilizzati per anni e anni dopo il completamento del processo di ammortamento.

In situazioni simili, può essere opportuno valutare la possibilità di modificare la vita utile residua, ottenendo così una riduzione degli ammortamenti nel Conto economico 2020. Le imprese interessate alla riduzione degli ammortamenti, in molti casi, presentano imponibili fiscali modesti. Rispetto alla “sospensione”, la modifica della vita utile residua presenta per molte imprese il vantaggio di minori ammortamenti anche nei successivi esercizi.

Nella Nota integrativa sarà sufficiente spiegare le ragioni che hanno portato a tale modifica di stima. La modifica della vita utile consente di redigere il bilancio applicando le regole ordinarie e, particolare non trascurabile, è meno “visibile” ad un lettore un po' distratto rispetto all'applicazione della deroga.

La sospensione degli ammortamenti conviene nel caso di un'impresa “disperata”, se l'unico modo per non chiudere in perdita o per limitare le perdite è non scrivere il 100% degli ammortamenti, la deroga può essere utile. Non bisogna però dimenticare l'obbligo di trasparenza nella Nota integrativa e che tale scelta sarà individuabile dal

lettore del bilancio. Un minimo di beneficio, in termini di rating bancario, potrebbe essere ottenuto grazie al miglior risultato d'esercizio e patrimonio netto.

Nel caso in oggetto, abbiamo il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 di un laboratorio di analisi cliniche con sede in Salerno.

Di seguito riportati gli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico ed alcuni estratti della Nota Integrativa, utili per commentare e definire l'analisi da effettuare.

Dalla Nota Integrativa, in merito ai fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio, emerge che: “Nonostante la pandemia a livello mondiale scatenata dal virus Sars-19 nei primi mesi del 2020, durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.”

In riguardo alla continuità aziendale, “L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale.”

Infine, troviamo una sezione denominata “Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice civile” dove si esprime: “La società si è avvalsa della facoltà di cui al D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), di sospendere l'ammortamento dei beni materiali per il 2020.”

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	119.553	104.553
Totale immobilizzazioni (B)	119.553	104.553
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	5.000	8.430
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	817.854	732.458
imposte anticipate	19.200	-
Totale crediti	837.054	732.458
IV - Disponibilità liquide	28.481	21.448
Totale attivo circolante (C)	870.535	762.336
D) Ratei e risconti	117	-
Totale attivo	990.205	866.889
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	99.000	99.000
IV - Riserva legale	22.040	19.800
VI - Altre riserve	94.801	52.243
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.535	44.798
Totale patrimonio netto	221.376	215.841
B) Fondi per rischi e oneri	80.146	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	37.854	35.334
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	480.723	443.065
esigibili oltre l'esercizio successivo	170.106	172.649
Totale debiti	650.829	615.714
Totale passivo	990.205	866.889

Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	555.805	462.357
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	4.541	-
altri	5.090	8.119
Totale altri ricavi e proventi	9.631	8.119
Totale valore della produzione	565.436	470.476
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.248	7.842
7) per servizi	247.423	181.315
8) per godimento di beni di terzi	42.620	37.657
9) per il personale		
a) salari e stipendi	27.278	30.404
b) oneri sociali	7.821	8.702
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	2.753	2.685
c) trattamento di fine rapporto	2.753	2.685
Totale costi per il personale	37.852	41.791
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.465	44.095
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	2.796
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.465	41.299
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.465	44.095
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.430	(8.430)
13) altri accantonamenti	80.146	-
14) oneri diversi di gestione	96.552	94.125
Totale costi della produzione	531.736	398.395
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	33.700	72.081
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.454	8.445
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.454	8.445
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.454)	(8.445)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	32.246	63.636
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	45.911	18.838
imposte differite e anticipate	(19.200)	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	26.711	18.838
21) Utile (perdita) dell'esercizio	5.535	44.798

Come si evince dallo Stato Patrimoniale, l'impresa dispone di immobilizzazioni pari ad € 119.553, mentre dal Conto Economico emerge un'utile d'esercizio pari ad € 5.535. Detto utile, se confrontato con quello derivante dall'esercizio 2019, è nettamente inferiore e si ha un calo di guadagno di circa € 40.000.

La società, avvalendosi della facoltà di sospensione degli ammortamenti, che sono l'espressione naturale dei costi manifestati per lo sfruttamento dei fattori di produzione, evita di far emergere perdite in bilancio, le quali sono il principale campanello d'allarme per la continuità aziendale.

Nel caso in cui la società non avesse fatto ricorso a tale deroga, tenendo conto che chiude l'esercizio 2020 con un'utile di circa €5.000, e, considerando che il totale dei beni immobili ammonta circa ad €119.000, ci sarebbero state quote di ammortamento tali da trasformare l'utile in perdita.

La perdita a sua volta avrebbe messo in evidenza il campanello d'allarme sul minamento della continuità aziendale, facendo scaturire così una serie di conseguenze negative quali: (Riduzione/blocco del credito da parte delle banche; Rischio di crisi di liquidità/insolvenza).

CONCLUSIONI

L' emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19, impatta senza ombra di dubbio sulla redazione dei bilanci d'esercizio delle società, soprattutto in merito alla valutazione della continuità aziendale che spetta in primis agli amministratori e successivamente il revisore verifica la valutazione effettuata.

Dall'attenta analisi di tutte le normative a disposizione degli amministratori per procedere a una attenta valutazione del postulato della continuità, in riferimento all'OIC 11, "Finalità e postulati del bilancio di esercizio", è ben definito l'orizzonte temporale in cui l'impresa deve essere in grado di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, ovvero deve coprire un periodo di 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Pertanto, in un periodo così ricco di incertezze, gli amministratori devono valutare l'impatto del Covid-19 sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, tentando sulla base delle informazioni a disposizione di eseguire una complicata previsione fino al termine del 2020.

Si tratta senza dubbio di una valutazione molto difficoltosa, soprattutto in considerazione del fatto che i provvedimenti previsti dal DPCM 22/3/2020 hanno imposto la chiusura di moltissime attività, ossia tutte le aziende tranne quelle che operano in un settore considerato essenziale, ciò va ad incidere in modo certo e significativo sulla continuità aziendale, in quanto è la stessa inattività a tradursi in assenza di continuità.

A ulteriore chiarimento del comportamento che gli amministratori dovranno tenere nei confronti della corretta valutazione della continuità aziendale, sono da considerare le novità di riferimento contenute nel Decreto Liquidità che prospettano una soluzione originaria dovuta alla straordinarietà della situazione, ovvero valutare la continuità aziendale con riferimento al passato anziché al futuro.

L'intento del legislatore è quello di neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi Covid19, conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservarla nella redazione del bilancio dell'esercizio in corso nel 2020, ed escludendo invece le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

Ancora, abbiamo in esempio la deroga sulla sospensione degli ammortamenti, la quale consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di derogare alle disposizioni dettate dall'art. 2426 C.c., in materia di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. In definitiva, con tale deroga, le imprese hanno la possibilità di non contabilizzare, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi ai beni materiali e immateriali nel bilancio 2020.

Come abbiamo visto nel caso specifico di Laborat. di Analisi Cliniche Srl, la possibilità di deroga sulla sospensione degli ammortamenti, ha consentito all'azienda di non chiudere l'esercizio d'impresa con perdite considerevoli, le quali avrebbero minato la valutazione sulla continuità aziendale e fatto sicuramente scattare tutti gli alert su una possibile crisi.

BIBLIOGRAFIA

I principi contabili nazionali

<https://www.ionos.it/startupguide/gestione/i-principi-contabili-nazionali-e-internazionali-ias/>

Art. 2423, redazione del bilancio

<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2423.html>

Principi contabili: cosa sono e che funzione hanno

<https://farenumerit.it/oic-principi-contabili/#:~:text=I%20principi%20contabili%20sono%20regole,integrare%20le%20norme%20di%20legge.>

Principi contabili nazionali secondo l'OIC

<https://www.fondazioneoic.eu/?cat=14>

La continuità aziendale secondo il nuovo OIC 11

<https://www.ecnews.it/la-continuita-aziendale-secondo-oic-11/>

Il bilancio secondo lo IAS 1

<https://www.larevisionelegale.it/2021/06/21/gli-aspetti-general-del-bilancio-secondo-lo-ias-1/>

Continuità aziendale sotto la lente dell'OIC

<https://www.mysolution.it/fisco/approfondimenti/circolare-monografica/2020/05/continuita-aziendale-e-impairment-test-sotto-la-lente-delloic-barone/>

Deroga sulla continuità aziendale nel bilancio 2020

<https://www.ecnews.it/deroga-sulla-continuita-aziendale-nel-bilancio-2020/>

Documento interpretativo 8

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/03/Documento-Interpretativo-8-continuit%C3%A0-aziendale.pdf>

Bilancio 2020: deroga alla continuità aziendale e principio di competenza

<https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2021/03/01/bilancio-2020-deroga-continuita-aziendale-principio-competenza-ristori>

Covid-19, l'impatto sull'economia italiana

https://www.eulerhermes.com/it_IT/news-e-approfondimenti/corporate-news/Covid19-impatto-sulla-economia-italiana.html

Imprese e pandemia: numeri e scenari della crisi

<https://www.confcommercio.it/-/imprese-pandemia-scenario-della-crisi>

Conseguenze del Covid-19 sul sistema aziendale italiano

<https://www.diritto.it/le-conseguenze-del-covid-19-sul-sistema-aziendale-italiano/>

Continuità aziendale nei bilanci post Covid-19

<https://www.bdo.it/it-it/insights-it/pubblicazioni-tecniche/a-f-2020/continuita-aziendale-nei-bilanci-post-covid-19-ulteriori-chiarimenti>

Riflessi del Covid-19 nel bilancio 2020

<https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/riflessi-del-covid-nel-bilancio-2020-deroga-al-principio>

Continuità aziendale e responsabilità del revisore

<https://www.larevisionelegale.it/2019/06/03/continuita-aziendale-e-responsabilita-del-revisore/>

La sospensione degli obblighi in materia di capitale nel nuovo art.6 del Decreto

Liquidità

<http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/societa/la-sospensione-degli-obblighi-materia-di-capitale-nel-nuovo-art-6-del-decreto-liquidita>

Sospensione degli ammortamenti 2021

<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14000-sospensione-ammortamenti-2021-chiarimenti-in-una-circolare-dellasonime.html#paragrafo2>